

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Società sportive dilettantistiche con scopo di lucro: la nuova disciplina nella legge di Bilancio 2018

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con l'articolo 1, commi da 353 a 360 della legge n. 205 del 27.12.2017, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento **l'istituto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro**, un nuovo soggetto giuridico cui non sarebbe applicabile, in assenza di un richiamo espresso, la disciplina delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. Il nuovo istituto, in buona sostanza, **consente di svolgere in forma lucrativa l'attività sportiva dilettantistica a condizione che vengano rispettati alcuni requisiti, tra i quali i seguenti:** *i)* indicazione nella denominazione o della ragione sociale della dicitura "società sportiva dilettantistica lucrativa"; *ii)* l'oggetto sociale deve prevedere l'organizzazione o la gestione di attività sportive dilettantistiche; *iii)* nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, dev'essere presente un direttore tecnico in possesso di specifici titoli di studio. Con riferimento al trattamento fiscale di tali società sportive dilettantistiche a scopo di lucro, **viene prevista la riduzione del 50% dell'aliquota IRES applicabile** (dal 24% al 12%). Vengono, inoltre, previste alcune specifiche relativamente ai **rapporti instaurati dalla SSD a scopo di lucro con i collaboratori**. Nel dettaglio: *i)* per i contratti co.co.co. stipulati da ASD e SSD riconosciute dal CONI, i compensi rappresentano per i percettori redditi diversi (art. 67 TUIR); *ii)* per i contratti di co.co.co. stipulati da SSDL riconosciute dal CONI, i compensi rappresentano per i percettori redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 TUIR. Di seguito, illustriamo le disposizioni contenute nella legge di Bilancio con riferimento alle Società Sportive Dilettantistiche a scopo di lucro, segnalando da subito che **la disciplina dovrà necessariamente essere oggetto di provvedimenti attuativi**.

Premessa

Con l'articolo 1, commi da 353 a 360 della legge n. 205 del 27.12.2017 il legislatore ha introdotto nel

nostro ordinamento le **Società Sportive Dilettantistiche a scopo di Lucro**, ovvero un nuovo istituto che consente lo svolgimento delle attività dilettantistiche in forma societaria e a scopo di lucro.

In attesa dei provvedimenti attuativi e delle istruzioni operative necessarie per dare piena applicazione alla previsione, coloro che svolgono le sopra citate attività **possono beneficiare del nuovo istituto sulla base della presente disciplina:**

- nella denominazione o nella ragione sociale deve essere indicata la **dicitura "società sportiva dilettantistica lucrative"**, nell'oggetto deve essere **obbligatoriamente indicato lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;**
- nel caso di apertura al pubblico di strutture sportive con ingresso al pagamento, deve essere previsto un **direttore tecnico con specifiche qualifiche e titoli;**
- viene previsto il **dimezzamento dell'aliquota IRES a favore delle SSDL riconosciute dal CONI** (nel limite della disciplina de minimis);
- **viene prevista una disciplina specifica relativa all'inquadramento dei co.co.co. nelle SSDL** (vengono considerati lavoratori parasubordinati).

Di seguito, illustriamo le disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2018 relativamente alle **società sportive dilettantistiche a scopo di lucro.**

Condizioni per l'applicazione delle Società Sportive Dilettantistiche Lucrative

Secondo quanto previsto dalla legge n. 205/2017, **a pena di nullità**, lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere:

- nella **denominazione o ragione sociale**, la dicitura «*società sportiva dilettantistica lucrative*»;
- **nell'oggetto o scopo sociale**, lo **svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;**
- il **divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni** sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
- l'obbligo di **prevedere nelle strutture sportive**, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, **la presenza di un « direttore tecnico » che sia in possesso del diploma ISEF** o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (**LM47**) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (**LM67**) o in Scienze e tecniche dello sport (**LM68**), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

Le SSD devono essere **costituite in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro V c.c.**, ossia **società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata**. Considerati i benefici fiscali collegati alla disciplina delle SSDL si ritiene che l'ambito di applicazione possa essere limitato alle società di capitali (viene prevista la riduzione dell'aliquota IRES al 12% ma non una corrispondente riduzione applicabile alle imposte applicabile alle società di persone).

Disciplina fiscale

Con riferimento alla disciplina fiscale applicabile alle SSDL **si segnalano due particolari interventi in materia di IRES e IVA. Con riferimento all'IRES, la riduzione del 50% dell'aliquota applicabile alle SSDL alle seguenti condizioni:**

- la società è stata riconosciuta da parte del **CONI**;
- **rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis.**

Qualora ricorrano congiuntamente tali condizioni, trova applicazione la riduzione dell'aliquota, che quindi **passa dal valore corrente del 24% al 12%**.

In materia IVA, invece, si deve segnalare **l'introduzione alla Tariffa A parte III del DPR n.633/1972 dei servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società**. Di conseguenza, tali **prestazioni saranno assoggettate all'aliquota IVA del 10%**.

REGIME FISCALE

IRES	Riduzione del 50% dell'aliquota applicabile (nel caso in cui ricorrano congiuntamente le condizioni previste dalla legge).
IVA	Applicazione dell'aliquota IVA del 10% ai servizi di carattere sportivo resi dalle SSDL nei confronti di chi pratica attività sportiva negli impianti gestiti.

Disciplina del lavoro

In **materia lavoro** vengono previste alcune disposizioni ad hoc relativamente alla gestione dei rapporti

di collaborazioni instaurati dalla SSDL. Innanzitutto, le SSDL vengono introdotte nell'elenco delle deroghe previste per l'instaurazione di rapporti di collaborazione organizzati dal committente: viene, in particolare, integrato l'articolo 2, comma 2, lettera d) D.Lgs. n. 81/2015 con la menzione delle Società Sportive Dilettantistiche Lucrative. Di conseguenza, **anche le SSDL possono instaurare rapporti di co.co.co. altrimenti vietati a decorrere dallo scorso 01.01.2016 per effetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015.**

Viene, inoltre, stabilito che:

- i compensi derivanti dai **contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI** costituiscono **redditi diversi** ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- i compensi derivanti dai **contratti di collaborazione coordinata e continuativa** stipulati dalle **società sportive dilettantistiche lucrative** riconosciute dal CONI **costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** ai sensi dell'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986

Osserva

Viene incrementata da 7.500,00 a 10.000,00 euro la soglia entro la quale sono esclusi da IRPEF i redditi percepiti da sportivi dilettanti e da cori e bande musicali dilettantistiche.

Viene altresì stabilito che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2018, i **collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti**, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, **al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS**. Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del **50% del compenso spettante al collaboratore**. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Nei confronti dei collaboratori non operano forme di assicurazione diverse da quella per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

DISCIPLINA DEL LAVORO

Collaborazioni	Le SSDL possono stipulare contratti co.co.co., rientrando tra le eccezioni di legge previste dal D.Lgs. n. 81/2015.
Trattamento fiscale collaborazioni	Le SSDL devono trattare le erogazioni dei co.co.co. quali compensi da lavoro parasubordinato.

Limiti alla retribuzione	Viene portato da 7.500 a 10.000 il limite di esenzione IRPEF dei compensi erogati a sportivi dilettanti.
Contribuzione	I collaboratori che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti